



*Ministero dello Sviluppo
Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza e
semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 398620 del 26 settembre 2017

OGGETTO: Avvio dell'attività di commercio all'ingrosso alimentare – Richiesta parere

Si fa riferimento alla nota con la quale codesta CCIAA chiede chiarimenti in relazione ai titoli legittimanti per l'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso.

Richiama, in via preliminare, la risoluzione Mise n. 1149 72 del 23-6-2014, con la quale la scrivente Direzione Generale ha precisato che per l'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso, sia non alimentare che alimentare, è sufficiente la presentazione della Comunicazione unica alla CCIAA competente, che è tenuta alla verifica a campione del possesso dei requisiti di onorabilità da parte del titolare.

Richiama, altresì, quanto previsto nella tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, ossia che per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell'attività di commercio all'ingrosso alimentare viene richiesta la presentazione di una SCIA Unica (Comunicazione + notifica sanitaria).

Fermo quanto sopra, chiede di conoscere le modalità per la comunicazione dell'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso alimentare con e senza deposito e commercio non alimentare senza deposito.

Nello specifico, chiede di conoscere:

- a) se con l'entrata in vigore del predetto d.lgs. 222 l'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso alimentare possa essere comunicato tramite Comunicazione unica al Registro delle Imprese ed al SUAP, allegando alla medesima contestualmente la SCIA di notifica sanitaria da trasmettersi alla ASL da parte del SUAP;
- b) se possa essere dichiarato l'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso alimentare senza deposito senza la presentazione della SCIA di notifica sanitaria;



- c) se possa essere comunicato l'inizio dell'attività di commercio all'ingrosso non alimentare senza deposito

Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.

In via preliminare evidenzia che, con la nota Mise in premessa citata, è intervenuta ai fini della eliminazione di procedure non proporzionate stante le numerose norme di semplificazione e liberalizzazione introdotte nel corso degli anni, sostenendo pertanto la possibilità, per il soggetto aspirante all'attività di commercio all'ingrosso, della presentazione della Comunicazione Unica alla CCIAA competente per territorio, ferma restando la necessità di indicare il settore di attività e autocertificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ossia solo di onorabilità, alla luce delle modifiche intervenute all'alinea del comma 6 del medesimo articolo 71, che hanno di fatto determinato l'obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali solo nel caso del commercio al dettaglio di prodotti alimentari.

Successivamente, però, il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, ha individuato i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cfr. Tabella A allegata al decreto).

Nel caso dell'attività di commercio all'ingrosso non alimentare nella Tabella A viene previsto l'istituto della Comunicazione per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e il subingresso; la comunicazione è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o, in alternativa, presentata direttamente alla Camera di Commercio.

Nel caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi superiore a 400 mq., per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento viene prevista la SCIA Unica (Comunicazione + SCIA per prevenzione incendi). La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.

Nel caso dell'attività di commercio all'ingrosso alimentare viene previsto l'istituto della SCIA Unica (Comunicazione + SCIA per notifica sanitaria) per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento; la notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL e alla Camera di Commercio. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.

Nel caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 mq., viene prevista la SCIA Unica (Comunicazione + SCIA per prevenzione incendi). La SCIA per la prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.



Premesso quanto sopra, con riguardo al quesito di cui al punto a), si precisa quanto segue.

In via preliminare, si richiama l'articolo 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il quale ha introdotto la Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa da presentarsi all'ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

Detta disposizione consente al soggetto interessato, ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, di presentare, all'ufficio del registro delle imprese, la Comunicazione Unica che vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese e che ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali individuati con il D.P.C.M. 6 maggio 2009 recante *“Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7”*, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

L'ufficio del Registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della Comunicazione Unica, le quali comunicano all'interessato e all'ufficio del Registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.

La procedura sopra descritta si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.

La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al citato articolo 9 del D.L. n. 7/2007 sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica.

La modalità telematica o su supporto informativo diventa, pertanto, l'unica modalità di trasmissione possibile per tutte le imprese, comprese quelle individuali, anche in considerazione del fatto che con la Comunicazione Unica, si espletano tutte le formalità relative alla fase costitutiva, modificativa ed estintiva dell'impresa.

In conseguenza di quanto sopra, la Comunicazione Unica (ComUnica), quindi, permette di gestire gli adempimenti relativi all'apertura, alle successive variazioni e alla chiusura di una impresa, essendo valida quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge, anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali.

Fermo quanto sopra, si richiama l'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010, ai sensi del quale, nei casi in cui l'avvio/variazione di una attività sono assoggettati a SCIA e, previa presentazione della medesima, immediatamente realizzabili, è ammissibile che l'impresa - mediante gli applicativi in uso nel sistema telematico



camerale (Starweb) – presenti presso il Registro delle Imprese, contestualmente alla ComUnica, anche una Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).

In tale caso, la SCIA deve essere trasmessa immediatamente dal Registro delle Imprese al SUAP comunale interessato, il quale provvederà ad inoltrarla al Servizio comunale o all'Ente terzo competente a svolgere le specifiche attività amministrative di controllo di cui all'articolo 19 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, in virtù delle specifiche disposizioni normative di settore sottese a ciascuna segnalazione.

Nel caso richiamato si verifica, infatti, la contestualità prevista dal citato articolo 5, comma 2 e l'impresa, che ha presentato la SCIA, può iniziare o realizzare la variazione dandone pronta comunicazione al Registro Imprese/Albo Artigiani, all'INPS, all'INAIL e all'Agenzia delle Entrate, ma anche al SUAP. In tal caso, il SUAP si configura come uno dei soggetti destinatari della pratica così come lo sono l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL, e della qual cosa risulta traccia nella distinta della Comunica.

Il Registro delle Imprese, appena ricevuta la pratica, inoltra la SCIA con i relativi allegati al SUAP comunale competente rilasciando all'utente apposita *"ricevuta di accettazione di comunicazione unica"*, che costituisce il titolo per l'inizio/variazione dell'attività oggetto della segnalazione.

È di tutta evidenza che nella pratica del Registro Imprese, essendo la stessa contestuale alla SCIA per lo svolgimento di un qualsivoglia adempimento d'impresa, la data dell'inizio/variazione dell'attività oggetto della SCIA deve coincidere con la data dell'invio (ovvero con la data della ricevuta ComUnica attestante l'inoltro al SUAP).

Analogamente si ritiene possa avvenire anche per le attività d'impresa di espressa competenza della Camera di Commercio, ovvero soggette al controllo da parte del Registro Imprese (commercio ingrosso, installazione impianti, autoriparatori, pulizia, facchinaggio, ecc.).

Tutto ciò premesso, si richiama il decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, il quale, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha individuato le attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introdotto le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

I regimi amministrativi applicabili al fine dello svolgimento di ciascuna delle attività individuate sono contenute nella Tabella A, allegata al citato provvedimento, nella quale, altresì, sono specificatamente individuate anche le eventuali concentrazioni dei richiamati regimi (tra cui, a titolo esemplificativo, la SCIA unica e la SCIA condizionata, nonché le autorizzazioni eventualmente abbinate ad altre SCIA o comunicazioni).



Lo stesso decreto opportunamente precisa che le SCIA, le SCIA uniche o condizionate e le comunicazioni devono essere corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente.

In conseguenza di tutto quanto sopra esposto e stante il regime amministrativo individuato nella citata Tabella A ai fini dell'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso alimentare, ad avviso della scrivente Direzione Generale, non può che essere ammissibile la possibilità di trasmissione della SCIA sanitaria contestualmente alla ComUnica, nonché la conseguente gestione della stessa con immediato inoltro da parte del Registro delle Imprese ricevente al SUAP comunale interessato per il conseguente seguito di competenza di quest'ultimo.

Con riferimento al quesito di cui al punto b) si fa presente quanto segue.

Sono soggetti ad obbligo di notifica ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004, con le modalità indicate all'articolo 6, tutti gli stabilimenti del settore alimentare (dove per stabilimento si intende ogni singola unità dell'impresa alimentare), che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita, a cui non si applichi il riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) n. 853/2004 o il riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004 per la produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi alimentari.

Per come è stata ridefinita in sede di Conferenza Unificata con l'accordo del 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, integrato poi nella seduta del 6 luglio u.s., la notifica riguarda l'avvio dell'attività, il subingresso, la modifica della tipologia di attività e la cessazione o sospensione temporanea dell'attività, e include la dichiarazione del possesso da parte dell'attività, ovvero dello "*stabilimento*", dei requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.

Ciò premesso, in riferimento al quesito posto si rappresenta che l'attività di commercio all'ingrosso del settore alimentare, ancorché svolta senza deposito, debba comunque intendersi soggetta all'adempimento della notifica sanitaria per il fatto che la relativa tipologia di attività è ricompresa tra quelle espressamente previste nel relativo modello unificato e standardizzato nazionale alla voce "*Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande*".

Con riferimento al quesito di cui al punto c) si rappresenta quanto segue.

La Tabella A, allegata al D.Lgs. n. 222, assoggetta a mera comunicazione l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento ed il subingresso per le attività di commercio all'ingrosso del settore non alimentare.

La medesima Tabella prevede che l'utente interessato possa scegliere se presentare detta comunicazione al SUAP o, alternativamente, "*direttamente alla Camera di Commercio*". In quest'ultimo caso, ritenuto che l'impianto previsto dal citato D.P.R. n. 160 consenta di ricondurre le comunicazioni alle casistiche proprie del procedimento automatizzato di cui



all'articolo 5 del decreto medesimo, si ritiene ammissibile - analogamente a quanto avviene per le SCIA - che la comunicazione, ove riguardi una le fattispecie su indicate (apertura, trasferimento, ampliamento e subingresso), relative al commercio all'ingrosso del settore non alimentare, possa essere presentata contestualmente alla ComUnica, per poi essere trasmessa immediatamente dal Registro delle Imprese al SUAP comunale territorialmente competente.

IL DIRETTORE GENERALE
(*avv. Mario Fiorentino*)